



Città metropolitana
di Venezia

**Regolamento per l'iscrizione al ruolo dei
conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici
non di linea (L.R. 22/1996)**

Indice

Articolo 1 - Natura e scopo del regolamento	p. 3
Articolo 2 - Idoneità all'esercizio dell'attività	p. 3
Articolo 3 - Requisiti di idoneità morale	p. 3
Articolo 4 - Requisiti di idoneità professionale	p. 4
Articolo 5 - Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo	p. 5
Articolo 6 – Commissione Tecnica di cui alla L. R. 22/96	p. 6
Articolo 7 – Compiti della Commissione Tecnica di cui alla L. R. 22/96	p. 7
Articolo 8 – Attività istruttoria	p. 7
Articolo 9 – Bando di esame di idoneità	p. 8
Articolo 10 – Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità	p. 8
Articolo 11 – Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non linea	p. 9
Articolo 12 – Revisione del ruolo	p. 9
Articolo 13 – Diritti di iscrizione al ruolo e di segreteria	p. 10

Art. 1

(Natura e scopo del Regolamento)

1. In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30.07.96 n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra", ed in particolare dall'art. 7 comma unico lettera e), il presente regolamento disciplina le seguenti funzioni ed attività:
 - 1) la determinazione dei requisiti di idoneità morale e professionale all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, così articolati:
 - a) servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura;
 - b) servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con motocarozzetta;
 - c) servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con veicoli a trazione animale;
 - 2) i criteri e le modalità per l'ammissione all'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione a ruolo;
 - 3) i criteri e le modalità per l'espletamento dell'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione al ruolo;
 - 4) le modalità di iscrizione al ruolo;
 - 5) la tenuta e la revisione del ruolo.

Art. 2

(Idoneità all'esercizio dell'attività)

1. L'idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti ai servizi elencati al punto precedente è attestata dall'iscrizione all'apposito ruolo, istituito dalla Provincia di Venezia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 39637/1181 di verb. del 17.09.1996, in attuazione a quanto disposto dall'art. 10 comma 1 della l.r. n. 22/96.
2. L'iscrizione al ruolo è consentita a coloro che:
 - a) sono cittadini italiani, ovvero di un paese dell'Unione Europea, ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio, a condizione che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - b) hanno compiuto diciotto anni;
 - c) hanno assolto l'obbligo scolastico;ed avviene previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale di cui ai successivi artt. 3 e 4, secondo criteri e modalità disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 3

(Requisiti di idoneità morale)

1. L'idoneità morale è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:

- A) non aver riportato una condanna irrevocabile per qualsiasi delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
 - B) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
 - delitti contro il patrimonio - artt. 624-649 c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 93 e segg.;
 - delitti contro la fede pubblica - artt. 453-498 c.p.;
 - delitti contro l'ordine pubblico - artt. 414-421 c.p.;
 - delitti contro l'industria ed il commercio - artt. 513-518 c.p.;
 - C) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/58;
 - D) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione - artt. 19 e 28 e segg. c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 118 e segg. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
 - E) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - artt. 19, 35 e 35-bis c.p. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
 - F) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa:
 - sorveglianza speciale;
 - divieto di soggiorno in uno o più comuni e province;
 - obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.
- Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui ai punti D) ed E), il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e segg. c.p., ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
 3. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'idoneità morale, qualora inizialmente posseduto, viene meno quando:
 - A) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
 - B) l'interessato ha riportato una condanna o è sottoposto ad un provvedimento tra quelli indicati al primo comma;
 - C) agli interessati sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di servizio pubblico non di linea, e comunque tali da comportare la revoca della patente, del certificato di abilitazione professionale, della carta di circolazione, della licenza o dell'autorizzazione.
 4. Il venir meno del requisito dell'idoneità morale comporta la cancellazione dal ruolo per gli iscritti, salvo i casi in cui è prevista la sospensione.

Art. 4
(Requisiti di idoneità professionale)

1. L'idoneità professionale è acquisita al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - 1) possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale necessario alla guida dei veicoli impiegati nei diversi tipi di servizi, secondo lo schema seguente:
 - a) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con autovettura è necessario il possesso di patente di guida della categoria B o superiore e di certificato di abilitazione professionale del tipo KB;
 - b) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con motocarrozzeria è necessario il possesso di patente di guida della categoria A o superiore e di certificato di abilitazione professionale del tipo KA, KB;
 - c) per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con veicoli a trazione animale è necessario il possesso di patente di guida.
 - 2) superamento di un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, articolato per sezioni.

Art. 5

(Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo)

1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità per essere iscritto al ruolo deve presentare domanda alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente sulla base dello schema allegato al bando di cui al successivo art. 9, reperibile anche sul sito Internet dell'Ente.

La domanda, redatta con assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo deve pervenire, a pena di esclusione, secondo le modalità ed entro e non oltre il termine indicato dal bando. La domanda inoltre, riportando dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritta e riportare in allegato copia di un valido documento di identità.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. L'Ente non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'Ente medesimo, oppure per inesatta indicazione dell'indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata. Non saranno ammessi a partecipare all'esame i candidati le cui domande non perverranno entro il termine prescritto.

L'avviso riportante il calendario delle prove e le sedi di svolgimento, verrà pubblicato esclusivamente nel sopra citato sito internet della Provincia di Venezia, ove possibile, entro i 30 giorni successivi dal termine di presentazione delle domande. Tale avviso sostituisce ogni altro tipo di comunicazione.

I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l'esclusione dall'esame per difetto dei requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi senz'altra comunicazione per sostenere le prove previste nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel citato avviso, muniti di un documento di riconoscimento.

Eventuali variazioni relative alle date delle prove o alle sedi di svolgimento verranno pubblicate esclusivamente sul citato sito internet dell'Ente.

L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia alla partecipazione all'esame di idoneità, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

5. E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, il possesso di regolare permesso di soggiorno ove richiesto, un recapito telefonico e l'indirizzo a cui vanno inviate le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale saranno fatte alla residenza dichiarata;
 - b) di voler sostenere l'esame per l'iscrizione ad una sezione del ruolo, specificandola chiaramente;
 - c) di aver assolto gli obblighi scolastici. Coloro che avessero assolto l'obbligo scolastico in un paese diverso dall'Italia, dovranno presentare apposita documentazione attestante il "riconoscimento dell'obbligo scolastico" (dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana);
 - d) di possedere i requisiti di idoneità morale indicati all'art. 3;
 - e) di possedere i requisiti professionali necessari ad esercitare l'attività di conducente dei veicoli adibiti al servizio per il quale è richiesta l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 4 punto 1), indicando chiaramente gli estremi della patente e del certificato di abilitazione professionale se richiesto;
6. È altresì necessario effettuare un versamento di Euro 50,00 per diritti di segreteria,, che in nessun caso verrà rimborsato; la relativa attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale i diritti sono stati versati, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione; l'importo potrà essere aggiornato annualmente con atto del Sindaco metropolitano.

Art. 6

(Commissione Tecnica di cui alla L.R.22/96)

1. Ai sensi dell'art. 11 della l.r. n.22/96 la Commissione Tecnica Provinciale per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea è così costituita:

Presidente:

- il Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, od un suo delegato;

Membri:

- il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti della Regione Veneto, od un suo delegato;
- un funzionario dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia;
- un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia, Rovigo e delta lagunare;
- un rappresentante delle Associazioni di categoria;
- un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, per l'intera durata della seduta di riferimento.
3. La nomina dei componenti, effettivi e supplenti, avviene con atto del Sindaco metropolitano, su proposta ed indicazione dell'Ente od Organizzazione designante.
4. Le mansioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della struttura competente in materia di Trasporti dell'Ente, designato con provvedimento del dirigente.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte da un componente della Commissione Tecnica medesima.
In caso di assenza od impedimento del Segretario le mansioni di segreteria sono svolte da altro dipendente del Settore Trasporti, da nominarsi a cura del Presidente della Commissione tecnica in qualità di supplente.
6. I componenti della Commissione tecnica ed i loro supplenti restano in carica sino a che sono sostituiti su proposta ed indicazione dell'Ente od organizzazione designante. Questi in ogni caso decadono al termine del mandato del Sindaco metropolitano e sono prorogati fino al nuovo insediamento dello stesso che procederà ai sensi del punto 3 alle nuove nomine.
7. In caso di dimissioni volontarie, esse sono recepite con decreto del Sindaco metropolitano, contestualmente alla nomina del nuovo componente titolare o supplente.
8. La Commissione ha sede presso l'Ente.
9. Ai componenti esterni della Commissione tecnica, spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, di importo pari a euro 65.
10. Il Segretario della Commissione deve provvedere alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno 5 giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo e-mail: nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto a 48 ore.
11. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
12. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla Segreteria della Commissione ed al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti.
13. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza per tre volte consecutive senza adeguata giustificazione può essere dichiarato decaduto con decreto del Sindaco metropolitano che provvede contestualmente a nominare il nuovo componente, secondo le modalità di cui al punto 3.

Art. 7

(Compiti della Commissione Tecnica di cui alla L.R. 22/96)

1. La Commissione Tecnica provvede a:
 - a) valutare la regolarità delle domande e ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo;
 - b) redigere l'elenco dei quesiti d'esame e delle relative risposte, per ciascuna sezione;
 - c) espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;

- d) determinare l'esito finale, redigendo i relativi elenchi;
 - e) effettuare la revisione del ruolo.
2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 8
(Attività istruttoria)

1. Le domande di ammissione all'esame di idoneità sono istruite dall'ufficio, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta. Decorso inutilmente tale termine il candidato è automaticamente escluso dall'esame.
3. L'elenco degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi viene approvato, con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente e pubblicato sul sito internet dell'Ente. L'esclusione dalla partecipazione all'esame è disposta nei seguenti casi:
 - accertata insussistenza di uno o più requisiti prescritti dal bando per la partecipazione
 - domanda di ammissione all'esame di abilitazione pervenuta fuori termine o non sottoscritta;
 - mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso all'Amministrazione.
 - mancato pagamento della tassa di ammissione all'esame entro il termine di scadenza di presentazione delle domande.
4. In caso di non ammissione all'esame l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata A.R. od ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 9
(Bando di esame di idoneità)

1. L'Ente provvede, di massima, con cadenza annuale, ad emanare apposito bando per l'ammissione all'esame di idoneità.
2. Il bando, approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, viene pubblicato per la durata di almeno quindici giorni sul sito internet dell'Ente.
3. In esso sono riportati i requisiti per l'ammissione, il termine della scadenza per la presentazione delle domande, le materie oggetto dell'esame.

Art. 10
(Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità e di redazione degli elenchi)

1. L'esame viene svolto in una o più sessioni, articolate per sezioni. Le sessioni d'esame hanno sede presso le strutture dell'Ente.

2. L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta su 30 quesiti a risposta multipla predeterminata e verte sulle materie di seguito elencate:
 - a) codice della strada e relativo regolamento di attuazione;
 - b) nozioni elementari di diritto, contratto di trasporto viaggiatori;
 - c) regolamentazione del lavoro, artigianato, cooperazione, assicurazioni e regime fiscale;
 - d) leggi e disposizioni statali e regionali attinenti ai servizi di trasporto pubblico non di linea;
 - e) norme per il trasporto pubblico per portatori di handicap;
 - f) regolamenti comunali e norme provinciali per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea;
 - g) nozioni di toponomastica e geografia del territorio provinciale;
 - h) elementari cognizioni di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente stradale.
3. La Commissione, prima dell'inizio della seduta d'esame, predispone i relativi quesiti per ciascuna sezione.
4. L'esame è superato dai candidati che abbiano riportato un numero di risposte esatte nella prova scritta pari o superiore all'80%.
5. La Commissione conclude i propri lavori con la formazione dell'elenco dei candidati idonei e non idonei, indicando per ciascuno di essi il punteggio numerico riportato per ciascuna prova e il punteggio totale
La Commissione Tecnica trasmette l'elenco dei candidati idonei e non idonei al Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente che li approva con proprio provvedimento il quale viene pubblicato sul sito internet dell'Ente. Dalla data di pubblicazione degli elenchi decorre il termine per eventuali impugnative.
6. Gli elenchi definitivi sono trasmessi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, Rovigo e delta lagunare per l'iscrizione a ruolo dei candidati risultati idonei.
7. Per l'esecuzione della prova il candidato dispone di 1 ora di tempo.
Le materie d'esame vengono aggiornate al variare delle normative con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.

Art. 11

(Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea)

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, Rovigo e delta lagunare cura la tenuta del ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, così articolato:
 - a) sezione conducenti di autovetture adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente;
 - b) sezione conducenti di motocarrozette adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente;
 - c) sezione conducenti di veicoli a trazione animale adibiti a servizi di taxi e noleggio con conducente.
2. La Camera di Commercio provvederà alla tenuta del ruolo con le seguenti modalità:
 - numero progressivo di iscrizione nel rispetto dell'ordine dell'elenco;

- dati anagrafici dell'interessato rilevabili dal provvedimento;
 - indicazione della o delle sezioni cui l'interessato è stato iscritto.
3. La data di iscrizione al ruolo corrisponde a quella di esecutività del provvedimento di presa d'atto del predetto elenco.
 4. La richiesta di trasferimento di un iscritto al ruolo in un'altra provincia è ammessa previo esame orale integrativo riguardante la toponomastica e la geografia del territorio metropolitano di Venezia.

Art. 12
(Revisione del ruolo)

1. Il ruolo è soggetto a revisione, disposta con cadenza quinquennale dall'Ente al fine di accertare d'ufficio la permanenza, in capo alla totalità degli iscritti, dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione, per fatti intervenuti successivamente alla data dell'iscrizione stessa.
2. Gli iscritti al ruolo sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente ed alla Camera di Commercio ogni variazione dei dati iniziali di iscrizione e l'eventuale perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti che consentono l'iscrizione al ruolo. Le annotazioni che non danno luogo ad emanazione di provvedimento (es. variazione del domicilio) sono registrate a cura della Camera di Commercio senza necessità di alcun atto da parte dell'Ente.
3. Si procede altresì alla revisione di carattere straordinario, nel caso in cui venga segnalata, dalle competenti autorità, la perdita temporanea o definitiva da parte di un iscritto di alcuni dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.
I fatti da porre a base della sospensione o cancellazione dal ruolo sono notificati all'iscritto, cui è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni, con il diritto di essere personalmente sentito quando ne faccia espressa richiesta entro il termine predetto. I provvedimenti di sospensione o di cancellazione dal ruolo sono emanati dal Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente su proposta motivata della Commissione Tecnica, sulla base di criteri dalla stessa predeterminati in applicazione dell'art. 3 comma 3 lett. C): i provvedimenti sono notificati all'iscritto e sono comunicati alla Camera di Commercio per l'esecuzione.
4. In relazione all'accertamento positivo della perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti d'iscrizione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, Rovigo e delta lagunare provvede di conseguenza alla sospensione od alla cancellazione dal ruolo.
5. I soggetti cancellati dal ruolo possono ottenere la reinscrizione purché dimostrino di essere tornati in possesso dei requisiti perduti: nei casi di cancellazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. C) non possono ottenere la reinscrizione prima che sia trascorso un anno dal provvedimento di cancellazione.

Art. 13
(Diritti per iscrizione al ruolo e di segreteria)

1. L'iscrizione al ruolo è soggetta al pagamento alla Camera di Commercio di un diritto secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia, nella misura vigente al momento dell'iscrizione.
2. Sono inoltre assoggettati a diritto di segreteria nella misura vigente al momento del rilascio le certificazioni di iscrizione e le denunce di variazione e cancellazione, con esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti autorità.
3. Le certificazioni sono rilasciate su carta intestata dell'Ente camerale.
4. Verrà inibito il rilascio di certificati a coloro che non avranno versato il diritto di iscrizione e a coloro che risulteranno sospesi su segnalazione dell'Ente
5. Le entrate per diritti sono di spettanza della Camera di Commercio.